



Prassi

ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI

Incentivo rifinanziato per l'anno 2019

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la Famiglia e il MEF, ha emanato il D.L. 3 luglio 2019, che rifinanzia, per l'anno 2019, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili, previsto dall'articolo 13, commi 1 e 1-bis, L. 68/1999.

La L. 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica. Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici. L'incentivo assume una diversa modulazione sulla base del tipo e grado di disabilità. Per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del T.U. in materia di pensioni di guerra, l'incentivo consiste in un contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda.

La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per l'assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del T.U. in materia di pensioni di guerra.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:

1. in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, così come per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, l'incentivo spetta per 36 mesi;
2. per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo spetta per 60 mesi;
3. per la medesima categoria di lavoratori (lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%), nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.

Aderente a:



Il datore di lavoro dovrà fare un'apposita richiesta all'INPS e, una volta riconosciuta l'agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare INPS n. 99/2016.

La norma prevede che l'incentivo sia riconosciuto dall'INPS secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.

Brescia, 2 dicembre 2019

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it